

LA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS CON UNA POSTILLA SUL PARI DECORSO DEGLI ALTRI TERMINI STRAGIUDIZIALI[⊗]

di EUGENIO DALMOTTO

SOMMARIO: 1. Premessa: coronavirus ed emergenza liquidità. – 2. La posizione del Consiglio nazionale del notariato: l'ambito di applicazione soggettivo. – 3. (Segue): ... e il contenuto oggettivo. – 4. Le conseguenze dell'incertezza applicativa. – 5. Una soluzione ragionevole (anche in relazione agli altri termini sostanziali).

1. Premessa: coronavirus ed emergenza liquidità

Tra gli effetti dell'epidemia dovuta al Covid-19, oltre all'emergenza sanitaria, è noto che si annoveri una grave crisi di liquidità per gli operatori economici, specie quelli di più modeste dimensioni come le piccole e medie imprese nonché l'esercito delle partite iva, tra cui sembrano particolarmente esposti gli artigiani, i negozianti al dettaglio, i ristoratori e in generale tutti coloro che vivono principalmente di flussi di cassa. Senza contare, poi, i molti consumatori che ricorrono al credito al di fuori dei consueti canali di erogazione, non potendo offrire garanzie sufficienti ai normali intermediari. Tutte queste categorie sono anche quelle che, per finanziarsi, emettono cambiali o assegni. La gran parte di questi titoli sono destinati a scadere prima che l'attuale situazione di crisi venga superata.

Ne consegue la possibilità che vengano elevati un gran numero di protesti, con inevitabili ripercussioni sul mercato del

[⊗] Osservazioni in margine a due recenti prese di posizione del Consiglio nazionale del notariato ovvero attenzione notai: «pluralitas non est ponenda sine necessitate».

credito ed in particolare su tutto ciò che riguarda il commercio, l'artigianato e la piccola impresa, per i quali non è esagerato parlare di pericolo per la sopravvivenza. Si può infatti facilmente prevedere che i soggetti protestati, iscritti per questo motivo alle varie centrali rischi, non possano più ottenere i necessari finanziamenti nemmeno quando dovessero essere varati gli auspicati piani di accesso facilitato al credito attraverso le garanzie più o meno forti messe a disposizione dallo Stato.

Non sorprende, dunque, che associazioni di categoria, forze politiche e comitati spontanei, si siano rapidamente espressi nel senso di sollecitare un decreto volto al congelamento dei titoli di credito fino a quando, passata la fase acuta della crisi, i debitori non siano in condizione di assolvere alle scadenze immediate.

Nell'iniziale concitazione era peraltro forse sfuggito ai più che, nelle pieghe della primissima legislazione di contenimento dell'epidemia di coronavirus, era già contenuta una misura diretta a tal fine.

Il comma 5° dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», attualmente in corso di esame da parte del Parlamento ai fini della successiva conversione in legge, ha infatti disposto che, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4° e cioè di coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto erano «residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui» alla zona rossa al tempo istituita, siano sospesi «i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva». Ciò assieme alla previsione, contenuta per i medesimi soggetti nel comma 4° precedentemente ricordato, che il «decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione», precisandosi inoltre che, «ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del

medesimo periodo» e che «sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali».

Consapevolmente, o per una sorta di riflesso automatico, queste previsioni riproducono pressoché testualmente quelle contenute in altra legislazione emergenziale¹.

In seguito, sono intervenuti altri decreti per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, ma nessuno di essi è specificamente tornato sul tema della sospensione dei termini stragiudiziali e segnatamente sulla sospensione di quelli di scadenza dei titoli di credito, per i quali è pertanto rimasto dubbio se il regime di protezione dovesse rimanere confinato entro l'originaria zona rossa delimitata dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, oppure se dovesse estendersi, seguendo la diffusione dell'epidemia e quindi dell'ambito di applicazione dei successivi decreti, a tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nonostante l'importanza della questione e la pressione esercitata dai ceti interessati, non è subentrata alcuna proroga del termine finale della sospensione, rimasto fissato al 31 marzo 2020, sicché per molti debitori si pone il problema del sopraggiungere della scadenza delle obbligazioni cartolari incombenti a loro carico e per altrettanti creditori dell'onere di procedere al protesto a fronte del mancato pagamento. Né il tema in discussione è meno importante per coloro, come i notai e gli altri pubblici ufficiali tenuti a procedervi, che debbono elevare i protesti, che da un lato debbono corrispondere alla richiesta dei creditori intenzionati a far valere il titolo ma dall'altro non

¹ Cfr., da ultimo, i commi 4° e 5° dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», nonché i commi 3° e 4° dell'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009».

possono compiere, a pena di loro responsabilità, atti illegittimi, capaci oltretutto di cagionare grave danno a chi venga ingiustamente protestato.

2. La posizione del Consiglio nazionale del notariato: l'ambito di applicazione soggettivo

In questo quadro, sono intervenute due prese di posizione del Consiglio nazionale del notariato, di cui la prima assunta il 17 marzo 2020, con nota dal titolo «Sospensione dei protesti per emergenza coronavirus»², e l'altra il 31 marzo 2020, con il parere prot. n. 3054/2020, relativo agli «Effetti della sospensione dei protesti e legislazione emergenziale», reso in risposta al quesito n. 96-2020/P.

Con la nota e con il parere sono state affrontate le due tematiche in precedenza segnalate e cioè in primo luogo la questione relativa all'ambito soggettivo, individuato sulla base territoriale del luogo di residenza, di applicazione della sospensione disposta dal comma 5° dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e in secondo luogo la questione del momento della scadenza delle obbligazioni cartolari sospese, con specifica attenzione al problema di «come operi il periodo di sospensione dei termini di scadenza a giorno fisso, di cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, come previsto dalla normativa emergenziale. Ciò ai fini del conteggio dei termini per il protesto di cui all'art. 51, comma 3°, della legge cambiaria».

In merito al primo argomento, il Consiglio nazionale del notariato ha ritenuto che la sospensione in esame, in corrispondenza con l'estensione della normativa emergenziale, oggi operi su tutto il territorio della Repubblica, benché l'art. 10, comma 5°, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, letteralmente si riferisca alla sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, solo nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del

² La si può leggere sul sito del Consiglio nazionale del notariato all'indirizzo <https://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-normativa-Protesti-01042020.pdf>

Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, ovvero dei residenti nella prima «zona rossa» che ha adottato le misure di contenimento del Covid-19.

Gli argomenti utilizzati dal del Consiglio nazionale del notariato per sostenere tale tesi sono suggestivi e si appellano alla *ratio* dell'intervento emergenziale, alla lettera della legge e ai principi costituzionali.

Sulla loro falsariga si può considerare quanto segue.

Iniziando dalla *ratio* del decreto, si dovrebbe osservare che l'intervento legislativo si inserisce nell'ambito delle «misure non solo di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale». Sarebbe dunque logico che, essendosi tali effetti estesi a tutto il territorio nazionale, parallelamente si siano anche estese le misure originariamente previste per la prima zona rossa, a meno che esse non siano state sostituite da una diversa regolazione della materia o da altre meglio calibrate.

Passando al dato letterale, il legislatore ha espressamente disposto al comma 18° dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che «in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento». In un primo momento, dunque, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha avuto efficacia negli undici comuni individuati ritenuti «zona rossa» di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020³. Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ha per l'appunto «ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree» nonché individuare ulteriori misure, ricomprendendo in una nuova zona rossa tutti i comuni della regione Lombardia e i tutti i comuni di

³ Si tratta di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini nella regione Lombardia, nonché Vo' nella regione Veneto,

alcune province dell'Emilia-Romagna, del Piemonte e del Veneto⁴. Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha applicato all'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020. Sarebbe pertanto evidente che, con l'estensione delle aree attraverso l'«individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento» prevista dal comma 18° dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si sia esteso a tutto il territorio nazionale, ossia a tutti i comuni d'Italia, anche la sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cambiarie, sulla cui disciplina il legislatore, come si è avuto modo di ricordare, non è in seguito specificamente tornato, manifestando così l'intenzione di mantenere, applicandola a tutti, quella originariamente dettata per i residenti nei comuni dell'originaria zona rossa.

La circostanza che il legislatore non sia specificamente tornato sull'argomento potrebbe invero indicare anche l'opposta volontà di lasciar cadere questa disciplina o quella di conservarla solo per i pochi comuni di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020⁵.

⁴ Si tratta delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

⁵ In quest'ultimo senso cfr. MATTIONI, *La sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e adempimento: incertezze applicative e possibili interpretazioni*, in *Federnotizie* - <https://www.federnotizie.it>, del 25 marzo 2020, secondo il quale il superamento dell'allegato n. 1 al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 non avrebbe determinato l'estensione a livello nazionale delle previsioni dell'art. 10 del decreto-legge n. 9 del 2020, come confermato dall'emanazione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (poi sostituito dagli artt. 83 e 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), volto a disciplinare in modo uniforme la materia processuale già regolata, con specifico riferimento alla «zona rossa», dal decreto-legge n. 9 del 2020. «In altre parole il legislatore, allorché ha ritenuto di estendere all'intero territorio nazionale la sospensione delle udienze e dei termini processuali, lo ha fatto con una disposizione espressa (v. art. 1, comma 2°, del decreto-legge n. 11 del 2020 e ora artt. 83-84 del decreto-legge n. 18 del 2020). Nulla di analogo è avvenuto, invece, con riferimento ai termini civilistici di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 10 del decreto-legge n. 9 del 2020: di conseguenza, nulla autorizza a ritenere che l'efficacia di tali disposizioni abbia subito variazioni a far tempo dalla loro entrata in vigore».

Ma la prima ipotesi si scontra con la difficoltà di riempire il vuoto normativo che si determinerebbe in relazione all'affidamento ingenerato nella prima «zona rossa» circa la sospensione della scadenza dei termini stragiudiziali, tra cui quelli per il pagamento delle obbligazioni cartolari.

Mentre, come è stato osservato dal Consiglio nazionale del notariato la seconda ipotesi, sarebbe inaccettabile sul piano costituzionale. Posto che l'epidemia si è fulmineamente estesa all'intera nazione, ed in molti posti imperversa come nei luoghi in cui è dapprima comparsa, sarebbe infatti in contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 Cost. prevedere, senza che sussista un ragionevole motivo di differenziazione, una disciplina diversa per i cittadini residenti in talune località⁶.

Il tumultuoso incalzare degli avvenimenti avrebbe, in definitiva, sostituito all'ambito di applicazione comunale, che era adeguato quando si pensava di poter circoscrivere i focolai di infezione e le relative criticità in un territorio ristretto, un ambito di applicazione su base provinciale ed infine su base nazionale.

Sarebbe invece rimasto invariato il contenuto oggettivo delle regole inerenti alla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, non essendo sopravvenuta né per questo aspetto né per quello più ampio della sospensione dei termini stragiudiziali alcuna successiva specifica regolamentazione, come invece è avvenuto per i termini processuali.

In sintesi, dunque, nel solco della linea di pensiero esposto, per il Consiglio nazionale del notariato la sospensione della scadenza delle cambiali e ogni altro titolo di credito per i titoli

⁶ Per lo stesso MATTIONI, op. loc. cit., d'altra parte, benché «non pare si possa dubitare della correttezza tecnica» della conclusione secondo cui «ad oggi, la sospensione dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 dei termini, legali e convenzionali, di prescrizione, decadenza e adempimento opera solo per i soggetti che al 2.3.2020 risiedevano od operavano nella prima “zona rossa”», «più che dubbia appare la sua razionalità. Sul piano della *ratio legis*, infatti, non si vede che senso abbia, in un contesto di generalizzata emergenza sanitaria, limitare ai pochi Comuni della prima “zona rossa” la sospensione dei termini di prescrizione, di decadenza, di adempimento contrattuale e di scadenza dei titoli di credito. Una previsione di questo tipo appare, a tacer d'altro, irragionevole alla luce del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.».

emessi da soggetti residenti nei comuni della prima zona rossa nel periodo compreso tra il 22 febbraio ed il 31 marzo 2020 sarebbe da intendere estesa, per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rapidamente succedutisi in sequenza, anche agli assegni e cambiali emessi sull'intero territorio nazionale. Ciò in virtù della «clausola di salvaguardia» contenuta nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che stabilisce la possibilità di rimodulare le aree territoriali di riferimento per l'applicazione delle misure di contenimento adottate nelle aree della prima zona rossa.

3. (Segue): ... e il contenuto oggettivo

La conclusione per l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini per le obbligazioni cartolari e più in generale dei termini stragiudiziali non può, come vedremo in chiusura, essere accolta, ma gli argomenti su cui può essere fondata sembrerebbero, ad una prima impressione, condivisibili, sicché sul punto era possibile seguire il ragionamento Consiglio nazionale del notariato.

Sicuramente errata mi pare invece, già all'impronta, la posizione assunta dall'organo dei notai in ordine al secondo problema e cioè in ordine agli effetti della sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dal comma 5° dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Secondo il Consiglio nazionale del notariato, infatti, andrebbe distinto tra la data di scadenza dei titoli cambiari che si ricavi da un conteggio e quella indicata «a giorno fisso».

Nel primo caso, «se i giorni di scadenza delle cambiali e vaglia cambiari ricadono nel periodo di sospensione», il calcolo del termine di scadenza porterebbe ad uno slittamento in avanti di tanti giorni quanti sono quelli interessati dal periodo di sospensione.

Nell'altro caso, invece, poiché il regime di sospensione consente al debitore di non «pagare nel giorno indicato sul titolo, [questi] dovrà procedere al pagamento non appena cessata la causa (legale) che glielo impedisce, con la conseguenza che,

dovendo essere eseguito il pagamento dopo il 31 marzo 2020 (ultimo giorno del periodo di sospensione), si avrà un allineamento del termine di pagamento dei titoli con scadenza nel periodo di sospensione, al 1° aprile 2020». Se presentano una data di scadenza che cade nel periodo di sospensione, questi titoli dovrebbero essere dunque pagati «il 1° aprile, senza l'aggiunta di giorni ulteriori». E addirittura *nulla quaestio* per i titoli dove la data fissa di scadenza sia «posteriore al periodo di sospensione, per i quali non si applicherà alcuna sospensione dei termini».

Il Consiglio nazionale del notariato quindi distingue, seguendo la terminologia adotta nell'art. 51 della legge cambiaria, tra cambiali scadenti «a giorno fisso» e cambiali scadenti «a “certo tempo data” o a “certo tempo vista” e cioè decorsi un determinato numero di giorni dalla data di emissione o da quella di accettazione». Solo per i titoli scadenti a «certo tempo» i giorni assegnati dovrebbero essere mantenuti inalterati, operando il periodo di sospensione «come una parentesi, così che il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione, si arresterà per tutto il periodo di sospensione per poi riprendere al termine di questo», mentre per i titoli «a giorno fisso» alla data indicata per la scadenza non potrebbe aggiungersi un numero di giorni corrispondente a quello investito dal periodo di sospensione.

Tale lettura però contravviene, distinguendo arbitrariamente tra titoli a scadenza derivante da un conteggio e fissa, alla regola *pluralitas non est ponenda sine necessitate*, oltre a determinare inconvenienti pratici relevantissimi, e deve essere quindi respinta per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, il Consiglio nazionale del notariato pare andare contro al criterio dell'interpretazione letterale. Infatti, l'art. 10, comma 5° del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, disponendo che «i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo» e cioè dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, ha un significato univoco, che, come recita l'art. 12 delle Preleggi, è «fatto palese dal significato proprio delle parole» utilizzate nel

decreto. Tale significato è che in quel periodo i termini di scadenza dei titoli di credito, operando la loro «sospensione», non avanzano né di un giorno, né di un'ora, né di un minuto. Riprenderanno a decorrere il 31 marzo 2020, facendo scoccare quei minuti, quelle ore e quei giorni che dal 22 febbraio non erano potuti avanzare. Non si ha dunque una semplice «proroga» sino ad una data successiva, qui coincidente con il 1° aprile 2020, come a esempio si ha *ex art.* 155 c.p.c. quando un termine processuale cada di sabato o in un giorno festivo ed è quindi prorogato al primo giorno seguente non festivo, ma una vera sospensione, in cui, anziché avere un mero differimento della scadenza, il termine, cessato l'evento impeditivo della decorrenza, prosegue per la parte residua⁷. Pertanto, se il termine fosse dovuto scadere 7 giorni dopo il 22 febbraio 2020 (ossia il 29 febbraio 2020), questo invece scadrà 7 giorni dopo il 31 marzo 2020 (ossia il 7 aprile 2020). Né le cose cambiano a seconda che il termine che sarebbe dovuto scadere il 29 febbraio 2020 derivi da un conteggio (ad es. 30 giorni dal 30 gennaio 2020, che dovrebbero scadere per l'appunto il 29 febbraio 2020) o sia stato indicato dall'origine nel 29 febbraio 2020. Non si vede infatti quale ragionevolezza vi sia nel distinguere le due ipotesi, visto il termine incorso in sospensione è sempre, tanto nell'un caso come nell'altro, della lunghezza di 30 giorni.

In secondo luogo, quanto affermato dall'organo dei notai pare violare il criterio dell'interpretazione sistematica, ossia quello che, citando anche qui l'art. 12 delle Preleggi, guarda al significato delle parole «secondo la connessione di esse». Basti a questo proposito considerare che la sospensione dei termini stragiudiziali per il protesto della cambiale segue altri commi e si cala nel contesto di un articolo prevalentemente dedicato alla disciplina della sospensione dei termini processuali, di cui dunque sembra ragionevole seguire gli schemi di consolidata interpretazione. E per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali non si è mai dubitato, nell'esperienza applicativa della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (oggi dal 1° al 31 agosto di ciascun anno), che il termine sospeso cessi di decorrere e

⁷ Per la distinzione tra proroga e sospensione, cfr. GROSSI, voce *Termine (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XLIV, Milano, 1992, 245.

riprenda dalla fine del periodo di sospensione⁸. Né risulta che sia mai distinto tra termini che cadono nel periodo di sospensione per effetto di un conteggio e termini fissati *ab origine* a data fissa. In entrambi i casi, durante il periodo di sospensione i termini rimangono congelati per riattivarsi solo dopo, come se nell'intervallo il tempo non fosse trascorso. Così, ad esempio, come ben può accadere, se un 15 luglio il giudice, erroneamente ritenendo che la materia trattata rientri tra quelle dove non opera la sospensione feriale, dovesse concedere un termine di 30 giorni per il deposito di una memoria, in virtù della sospensione feriale questo scadrà (non il 14 agosto, ma) il successivo 14 settembre. E se, in ipotesi, il giudice dovesse operare mentalmente il calcolo e fissare direttamente per l'adempimento il 14 agosto, in virtù della sospensione feriale non c'è dubbio che la scadenza cada ugualmente il 14 settembre e non possa considerarsi anticipata al 1° settembre.

In ultimo, ma decisamente, l'interpretazione che qui si avversa pare fare a pugni con il criterio, anch'esso enunciato dall'art. 12 delle Preleggi, dalla intenzione del legislatore. In proposito si consideri che lo scopo del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e della successiva legislazione emergenziale è evidentemente quello di congelare l'attività durante il periodo di sospensione per le note esigenze sanitarie (come lo scopo del legislatore della sospensione feriale è, analogamente, di congelare l'attività durante il periodo estivo, ancorché al diverso fine di consentire al ceto forense di godere di un periodo di riposo). Sarebbe dunque contrario a quanto voluto dal legislatore ipotizzare un meccanismo che, invece di consentire un graduale ritorno all'attività posponendo in avanti la scadenza dei termini di un periodo pari a quello della sospensione, prevedesse una semplice proroga sino alla scadenza della sospensione dei termini fissati a data fissa. Né possono essere sottovalutati gli effetti, contrari all'ordine pubblico economico, che deriverebbero da una interpretazione che portasse alla contemporanea scadenza di una gran massa di titoli di credito tutti il 1° aprile 2020, con la conseguente necessità per i creditori di elevare altrettanti protesti nel termine che, per l'art. 51 della

⁸ Cfr., GROSSI, voce *Termine*, cit., 247 e segg.; LUPANO, *Art. 155 c.p.c.*, in BESSO e LUPANO, *Atti processuali*, in CHIARLONI (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura civile*, Bologna, 2016, 665 e segg.

legge cambiaria, è di appena due giorni feriali seguenti al giorno della scadenza. Come pure sembra irragionevole pretendere che i debitori di una obbligazione cartolare a giorno fisso riattivino il flusso di cassa con cui ricostituire la liquidità necessaria per pagare il creditore più rapidamente di coloro per i quali il giorno di scadenza è determinato da un calcolo, quasi che essi non siano nella stessa condizione economica di coloro ai quali sia riconosciuto di beneficiare pienamente della dilazione consentita dall'art. 10, comma 5° del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le conseguenze dell'incertezza applicativa

In ogni caso, a prescindere dalle critiche che possono essergli mosse, è probabile che il parere del 31 marzo 2020 del Consiglio nazionale del notariato induca coloro il cui credito cartolare sia indicato «a giorno fisso» a considerarlo scaduto il 1° aprile 2020, se ricadente nel periodo di sospensione, o a non conteggiare la sospensione, se ricadente dopo. Come pure è presumibile che altresì li induca, o li abbia già indotti, a chiedere il protesto dei loro debitori anticipando prudenzialmente l'adempimento rispetto al giorno in cui avrebbero dovuto compierlo applicando le regole analoghe a quelle della sospensione feriale dei termini nel processo civile.

La circostanza, poi, che il parere di cui si discute sia stato espresso dal loro organo rappresentativo indurrà la maggior parte dei notai non rifiutare il protesto, se materialmente in grado di levarlo.

Ma, se l'affidamento in quanto ritenuto dal loro ufficio studi può probabilmente evitare ai notai la responsabilità disciplinare, sicuramente non impedisce ai debitori di fare valere l'eventuale illegittimità del protesto e di chiederne la cancellazione, Come pure non impedisce loro di domandare di essere espunti dalle centrali rischi in cui siano stati eventualmente iscritti e di chiedere, a chi abbia levato il protesto, il risarcimento del danno subito.

Il virus dell'incertezza e delle liti pare pertanto ormai inoculato.

Né, per continuare con la metafora, l'infezione sembrerebbe limitata al terreno della scadenza dei termini relativi ai titoli di

credito di cui all'art. 10, comma 5° del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ma, per effetto del comma 4° immediatamente precedente, parrebbe capace di infettare, con la malattia del dubbio, ogni certezza circa il decorso di tutti i «termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali», con l'esclusione solo dei termini processuali, soddisfacentemente riordinati dal decreto-legge n. 11 del 2020 e poi dagli artt. 83 e segg. del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto decreto «cura Italia»).

5. Una soluzione ragionevole (anche in relazione agli altri termini sostanziali)

Eppure, la soluzione è forse più semplice di quanto si creda.

Basti considerare che l'art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non trascura, come ad una ricognizione superficiale potrebbe sembrare, il tema della scadenza dei termini stragiudiziali, ma dispone l'inserimento nell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, di un comma 6°-bis, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 «è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Tale norma, che ha effetto sostanzialmente retroattivo al 23 febbraio 2020, sostituisce ed abroga, con una previsione alquanto più flessibile, la generalizzata sospensione dei termini, tra cui quella per l'adempimento delle obbligazioni cartolari, contenuta nell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Era dunque fallace il presupposto su cui si sono sviluppati dapprima la nota e successivamente il parere del Consiglio nazionale dei notai.

Nessuna estensione all'intera nazione della sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cartolari come del pari nessuna sospensione degli altri termini stragiudiziali è mai avvenuta per il semplice motivo che la relativa disciplina è

venuta retroattivamente meno, rimanendo assorbita nella nuova complessiva regolamentazione offerta dal comma 6°-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, che, come si è visto, invece di sospendere i termini ne subordina le conseguenze della decorrenza alla possibilità di adempierli in relazione al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Quanto poi agli abitanti dell'originaria «zona rossa», al di là del numero ristretto di casi che potranno concretamente porsi, essi non paiono affatto irrimediabilmente pregiudicati per aver goduto di una sospensione svanita nel nulla. Questo perché chi rientrava tra i soggetti davvero bisognosi di salvaguardia dovrebbe comunque rientrare tra coloro che non hanno potuto adempiere nei termini per rispettare le misure contro l'epidemia, che ha avuto inizio proprio nei luoghi di loro residenza.

Insomma, per tornare alle cambiali e agli altri titoli di credito, comma 6°-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020 ha reso impossibile qualsivoglia sospensione o proroga del termine di adempimento. Le obbligazioni sono scadute e i protesti dovevano essere levati nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per il debitore di adempiere dovrà tuttavia essere valutata in relazione agli impedimenti eventualmente suscitati dall'emergenza coronavirus. Una tale valutazione non potrà essere operata che in sede di eventuale contestazione della legittimità del protesto che sia stato levato, non potendo ovviamente essere operata dal notaio o dagli altri pubblici ufficiali, ove richiesti di procedere in relazione ad un titolo per il quale sia maturata la relativa scadenza temporale. Essi potranno semmai rifiutarsi di levare il protesto, senza per questo incorrere in responsabilità, quando la necessità di rispettare i provvedimenti dettati dall'autorità per il contenimento dell'epidemia impedisca materialmente di eseguire, anche «a distanza», le operazioni che occorrono. E così pure il creditore, sempre in base al comma 6°-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, non potrà incorrere in decadenze quando non sia stato possibile ottenere la levata del protesto per le ragioni in precedenza dette.

Resta il problema della liquidità da assicurare alle categorie menzionate in apertura di queste pagine.

Ma non credo che sarebbe una risposta adeguata disporre legislativamente o ricavare interpretativamente sospensioni o dilazioni, salvo quelle giustificate, nel singolo caso concreto, dalla necessità di osservare le prescrizioni per il contenimento dell'epidemia. Sono altri gli strumenti da adoperare, per la salvaguardia dell'economia, prima di ricorrere alla cura pericolosa di fermare per tutti, più o meno a lungo, il battito giornaliero del traffico giuridico.